

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 21/2019 DEL 15 DICEMBRE 2019

SISTEMA TS: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE AMPLIA LA PLATEA DEI SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2019 è stato pubblicato il [Decreto 22 novembre 2019 del MEF](#) che individua ulteriori categorie professionali del settore medico tenute alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche **a partire dal 1° gennaio 2019**, per le prestazioni mediche ricevute, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta, oltre ai soggetti già obbligati:

- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all'albo dei biologi.

DIRITTO CAMERALE ANNUALE: INVARIATI GLI IMPORTI PER L'ANNO 2020

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota 11 dicembre 2019, n. 347962, ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2020, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.

Il tributo viene determinato, come per il 2019, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€44,00	€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€100,00	€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€100,00	€20,00
Società semplici agricole	€50,00	€10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€15,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00
-------	---

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€100,00**.

Le possibili maggiorazioni fino al 20% delle misure del diritto annuale da parte delle singole Camere di Commercio, relative al triennio 2020-2022, devono ancora essere definite e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Si rammenta infatti che per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi: per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.

DECRETO INGIUNTIVO E FATTURA ELETTRONICA

Il Tribunale di Verona, il 29 novembre 2019, ha stabilito che le fatture elettroniche sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi le ha emesse. Esse devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c. te).

Perviene a tale conclusione in quanto il SDI genera documenti informatici autentici ed immutabili, che non sono semplici "copie informatiche di documenti informatici" bensì "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da "fonte/terzo qualificato", come l'Agenzia delle Entrate.

In ragione delle caratteristiche della fattura elettronica, l'art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare.

IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Il 27 dicembre è il termine ultimo per il versamento dell'acconto IVA.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2017 con un debito IVA. L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2019 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2019 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2018.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

CHIUSE D'UFFICIO LE PARTITE IVA INATTIVE

L'Agenzia Entrate ha reso noto che, al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr n. 633/1972, modificato dall'articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, procederà d'ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite IVA di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Con il provvedimento del 3 dicembre 2019 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Le partite Iva vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, volti a identificare i titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

A chi viene individuato presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita Iva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente che ravvisa nella comunicazione elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.

Per coloro che non sono persone fisiche, se non emerge operatività, verrà estinto contestualmente il codice fiscale. Anche in questo caso, se l'interessato non ritiene corretta l'operazione, potrà rivolgersi agli uffici delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.

Il D.L. 124/2019 (articolo 2) prevede inoltre che tali soggetti non potranno utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24, a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L'esclusione rimane in vigore fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato la cessazione della partita Iva e i predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

DALL'AGENZIA ENTRATE UNA BREVE GUIDA A FISCONLINE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato un breve vademecum sulle principali funzionalità disponibili online tramite le quali è possibile portare a termine i tanti piccoli adempimenti quotidiani, come ad esempio pagare un F24.

Per tutto questo, infatti, non è più necessario recarsi presso gli uffici dell'Agenzia Entrate, ma è sufficiente avere un computer e registrarsi a [Fisconline](#).

Tramite i servizi telematici è possibile versare tributi, contributi e altre somme, inviare e ricevere comunicazioni, registrare un contratto di locazione e accedere a tutte le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche, ecc..

Tutti i passi da seguire, dalla richiesta del pin per poter accedere ai servizi online alla consultazione del proprio "cassetto fiscale", sono spiegati in modo semplice e chiaro nella [breve guida](#) messa a disposizione dall'Agenzia.

NO ALLA CEDOLARE SECCA PER LE SUBLOCAZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, chiarisce che i redditi derivanti da un contratto di sublocazione non rientrano tra i redditi di natura fondiaria, per i quali si può richiedere il regime agevolato della cedolare secca.

Tale regime non può quindi essere applicato alle sublocazioni di immobili, i cui redditi rientrano tra i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del Tuir (comma 1, lett. h).

FATTURE ELETTRONICHE: IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PER IL CONSUMATORE FINALE

L'Agenzia Entrate memorizza le fatture elettroniche e le rende disponibili per la consultazione in un'area riservata del suo sito internet.

I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi, come stabilito dall'art. 14 del decreto legge n. 124/2019.

Per consultare le proprie fatture il consumatore finale deve aderire entro il 20 dicembre 2019 al servizio gratuito "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

L'adesione va effettuata accedendo all'area riservata di "Fisconline". Dalla pagina "La mia scrivania" cliccare sul riquadro "Fattura elettronica – Corrispettivi elettronici" e, nella pagina successiva, visualizzare il box "Le tue fatture". In quest'ultima pagina cliccare su "Accedi" e subito dopo su "Aderisci".

Effettuata l'adesione, le fatture saranno comunque consultabili a decorrere dal 21 dicembre 2019.

Dopo il 20 dicembre 2019 chi non avrà dato l'adesione, non potrà più consultare i documenti.

LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con la Risposta all'istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta) prevedono **la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.**

La sottoscrizione dell'intermediario precede l'invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d'imposta e non anche dall'intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l'Interpello ha chiarito che:

1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l'invio tramite mail o pec;
3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev'essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di "tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici". In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 21/2019 DEL 15 DICEMBRE 2019

DISCIPLINA DELLE FERIE

Al lavoratore subordinato è attribuito un diritto irrinunciabile alla fruizione di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore. Le restanti 2 settimane dovranno essere fruiti nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti comporta l'applicazione di pesanti sanzioni per il datore di lavoro (maggiorate se la violazione riguarda più lavoratori o si protrae per più anni) nonché la sospensione del DURC. Il termine di fruizione si sospende in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità o di malattia di lunga durata.

Il diritto alle ferie è connaturato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed è irrinunciabile in quanto posto a tutela della salute psicofisica del lavoratore.

L'istituto delle ferie legali trae fondamento dalle norme costituzionali previste a tutela della salute e del benessere del lavoratore.

La maturazione del diritto è proporzionata all'orario di lavoro ed è anche correlata alle eventuali assenze o sospensioni dell'attività lavorativa.

Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti. La mancata ottemperanza determina pesanti conseguenze anche in termini sanzionatori, oltre che di risarcimento dei danni nei confronti dei lavoratori.

Nello specifico, entro il prossimo 31 dicembre 2019 i datori di lavoro sono obbligati a verificare l'avvenuto godimento di almeno due settimane delle ferie maturate nell'anno in corso. Il legislatore, nel riscrivere la disciplina relativa al godimento delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati, ha dettato, con il D.Lgs. n. 213/2004, obblighi e termini molto precisi.

Il datore di lavoro ha infatti l'obbligo di:

- concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l'anno solare di maturazione, dunque entro il 31 dicembre 2019. Nell'ipotesi di lavoratore assunto in corso d'anno va preso in esame l'anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione, e non l'anno solare. Le due settimane devono essere fruiti consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell'attività d'impresa.
- concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

La contrattazione collettiva può intervenire per prolungare il termine di fruizione nonché di rinviare il godimento delle ferie, purché entro un limite tale da non snaturare la natura stessa della tutela stabilita ex legis in ossequio all' art. 36 della Costituzione.

Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore, che ha diritto ad un periodo minimo annuale legale di ferie retribuite pari a 4 settimane, fatto salvo quanto previsto dai CCNL che possono:

- aumentare tale periodo ma non ridurlo;
- prevedere la possibilità di ridurre il limite delle 2 settimane, per esigenze eccezionali di servizio o aziendali;
- prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue.

Il termine di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto quali, a titolo esemplificativo, l'astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero una malattia di lunga durata.

La "monetizzazione" delle ferie rimane possibile esclusivamente per i periodi maturati ante 29 aprile 2003 oltre che per le eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali, mentre non è più ammessa per le quattro settimane, che il lavoratore deve necessariamente godere.

Unica eccezione sono i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente.

È implicito poi che è possibile procedere al pagamento delle ferie non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma espone il datore di lavoro ad una sanzione che va da euro 200 a euro 1.200 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione.

Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2020, consentire ai lavoratori di completare l'effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell'anno 2018.

Il DM del 24 ottobre 2007 ha introdotto alcune fattispecie che costituiscono per legge causa ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza di versamenti e adempimenti regolarmente effettuati. La violazione dei termini di fruizione delle ferie legali, in particolare, comporta la sospensione della regolarità contributiva per un periodo di tre mesi.

Nel caso insorga un periodo di malattia prima dell'inizio delle ferie, la malattia continua a decorrere regolarmente senza incidere sulle ferie, che potranno essere godute successivamente. Se la malattia interviene durante le ferie, queste vengono sospese, se la malattia rappresenta un effettivo impedimento al godimento del riposo feriale.

Il lavoratore può cedere a titolo gratuito le proprie ferie maturate a favore di un collega, al fine di consentirgli di assistere uno o più figli minori che, a causa dello stato di salute, necessitano di cure costanti (art. 24 del D.lgs. 151/2015), a condizione che trattasi delle ferie cosiddette "monetizzabili".

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*